VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 14 DEL 25/03/2021

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE

MERCATALE

L'anno DUEMILAVENTUNOUNO il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 17:45, su convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Consiglio Comunale si è riunito in adunanza di 1[^] convocazione in modalità TELECONFERENZA, avvalendosi dell'applicativo denominato Lifesize in ottemperanza alle "Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ai sensi dell'art. 2.4 del vigente Statuto Comunale.

All'appello iniziale risultano presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
FIAZZA TOMMASO	Sì	
CAVAZZINI ENRICA	Sì	
ZECCA COSTANZA	Sì	
AGOLETTI MATTEO	Sì	
TERENZIANI ENRICO	Sì	
ZORANDI ANDREA	Sì	
RUSCA MARIAVITTORIA	Sì	
BORRINI MATTEO	Sì	
MENTA DANIELE	Sì	
BUSSOLATI LUCA	Sì	
TIBERTI ANNA MARIA	Sì	
ZILLI PAOLA	Sì	
BOSELLI ENRICO	==	Sì assente giustificato

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Elena Alinovi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risulta presente il Responsabile del Settore Servizi Finanziari e del Personale, rag. Angela Calzolari;

Sono presenti all'appello nominale iniziale effettuato dal Vice Segretario n. 12 (dodici) Consiglieri, compreso il Sindaco, su n. 12 (dodici) assegnati e proclamati eletti;

Il Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato all'ordine del giorno.

Su proposta del Sindaco le votazioni sono effettuate mediante alzata di mano.

Si dà atto che la seduta è in teleconferenza, con applicativo Lifesize che consente la tracciabilità della seduta e la trasparenza tramite la condivisione dei documenti portati in discussione e approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Costanza Zecca;

UDITI gli interventi del Consigliere Luca Bussolati;

UDITO l'intervento del Sindaco Tommaso Fiazza;

UDITO l'intervento della Responsabile del Settore Servizi Finanziari e del Personale, Rag. Angela Calzolari:

VISTO il D. Lgs. 118/2011, e successive modificazioni ed integrazioni, ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 847 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 816 dispone che il Canone unico sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

ATTESO che, pertanto, risultano abrogati il Capo I ed il Capo II del D.Lgs. n. 597/1993, gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme ad eccezione del Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per quanto attiene alla determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle Regioni, di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nonché le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;

PRESO ATTO che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

VERIFICATO che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

PRESO ATTO, altresì, che le esposizioni pubblicitarie che costituiscono il presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;

VISTE le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. 1, della Legge 160/2019;

RITENUTO che le esposizioni pubblicitarie assoggettabili al nuovo canone, tenuto conto delle esenzioni di cui al punto precedente, siano quelle realizzate mediante uno dei mezzi elencati dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

VISTO l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Ls. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per l'esercizio 2021.

"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all<u>'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360</u>, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale ed il canone di concessione dei mercati, in quanto non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge "Mille proroghe" le richieste di proroga al 2022;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che:

"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali» ed in particolare l'art. 42, lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

PRECISATO che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e del canone mercatale, viene demandato alla Giunta Comunale, con apposito atto da deliberare entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO l'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 che testualmente recita:

"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

VISTI i commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera modificabili ai sensi del comma 817 riportato al punto precedente;

COMUNE DI FONTEVIVO



PROVINCIA DI PARMA

VISTI, altresì, i commi 841 e 842 dell'art. 1, della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa base annuale e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

DATO ATTO che il canone è disciplinato dall'Ente in modo da salvaguardare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

SPECIFICATO, altresì, che le tariffe che verranno approvate oltre a rispettare le disposizioni legislative, dovranno consentire anche di garantire un'equa applicazione del canone al fine di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle dei tributi e dei canoni sostituiti:

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole rilasciato in data 23/03/2021, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 24/03/2021 registrato al n. 3339, da parte del Revisore Unico dei Conti, dott. Andrea Dall'Argine, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 (Allegato "B");

VISTI:

- il D. lgs.vo n° 267/2000 e s.m.;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, da parte del Responsabile del Settore Servizi finanziari e del Personale, Rag. Angela Calzolari,

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: Consiglieri presenti n. 12 (dodici), assenti n. 1 (uno) (Boselli), astenuti n. 3 (tre) (Bussolati, Tiberti, Zilli) Consiglieri votanti n. 9 (nove), voti favorevoli n. 9 (nove)

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. DI ISTITUIRE il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o

The state of the s

COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;

- 3. DI ISTITUIRE il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;
- 4. DI APPROVARE il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", che disciplina i canoni di cui ai punti 2 e 3, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
- 5. DI APPROVARE le tariffe e i relativi coefficienti del nuovo canone unico patrimoniale e del canone mercatale per l'anno 2021 di cui agli allegati 1 e 2 del Regolamento stesso, demandando poi alla competenza della Giunta comunale la determinazione delle tariffe per gli anni successivi;
- 6. DI DARE ATTO che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 stante l'obbligatorietà dell'istituzione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, resa nei modi di legge, avente il seguente esito: Consiglieri presenti n. 12 (dodici), assenti n. 1 (uno) (Boselli), astenuti n. 3 (tre) (Bussolati, Tiberti, Zilli) Consiglieri votanti n. 9 (nove), voti favorevoli n. 9 (nove)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs.vo 267/2000 e s.m..



COMUNE DI FONTEVIVO PROVINCIA DI PARMA

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Tommaso Fiazza Il Vice Segretario Elena Alinovi

ALLEGATO 1

Tariffa annuale (permanente)	€	30,00
Tariffa giornaliera (temporanea)	€	0,60

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

	Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficient e tariffa annuale	Coefficiente tariffa giornaliera	
		Categoria unica	Categoria unica	tariffa
1	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie fino a 1 mq	0,38		11,40
2	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1,01 mq e 5 mq.	0,42		12,60
3	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5,01 mq ed 8 mq.	0,63		18,90
4	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8 mq	0,84		25,20
5	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino a 1 mq	0,76		22,80
6	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq.	0,84		25,20
7	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq.	1,05		31,50
8	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8 mq	1,25		37,50
9	Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile fino ad 1 mq.	1,11		33,30
10	Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile tra 1,01 mq e 5 mq.	1,22		36,60
11	Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile tra 5,01 mq e 8 mq.	1,82		54,60
12	Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile superiore a 8,01 mq.	2,43		72,90
		•		
13	Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli , con esposizione fino ad 1 mq	0,38		11,40
14	Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli , con esposizione tra 1,01 mq e 5 mq.	0,42		12,60
15	Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, con esposizione tra 5,01 mq e 8 mq.	0,63		18,90
16	Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, con superficie superiore a 8,01 mq.	0,84		25,20
17	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie fino a 1mq. Fino a 30 giorni		1,89	1,13
18	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq e 5 mq. Fino a 30 giorni		2,08	1,25
19	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5 mq ed 8 mq. Fino a 30 giorni		3,12	1,87
20	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8 mq Fino a 30 giorni		4,17	2,50
21	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie fino a 1 mq. Fino a 30 giorni		3,79	2,27

22	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq. Fino a 30 giorni	4,17	2,50
23	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq. Fino a 30 giorni	5,21	3,13
24	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8 mq Fino a 30 giorni		
	Tillo di do giorni	6,25	3,75
25	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie fino a 1 mq. Fino a 60 giorni	3,79	2,27
26	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq e 5 mq. Fino a 60 giorni	4,17	2,50
27	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5 mq ed 8 mq. Fino a 60 giorni	6,25	3,75
28	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8 mq Fino a 60 giorni		•
	1 III 0 0 00 910111	8,33	5,00
29	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie fino a 1 mq. Fino a 60 giorni	7,57	4,54
30	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq. Fino a 60 giorni	8,33	5,00
31	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq. Fino a 60 giorni	10,42	6,25
22	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8 mq Fino a 60 giorni		
	FIIIO a 60 GIOITII	12,5	7,50
33	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie fino a 1 mq. Fino a 90 giorni	T 69	2.41
	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq e 5 mq. Fino a 90 giorni	5,68	3,41
25	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5 mq ed 8 mq.	6,25	3,75
36	Fino a 90 giorni Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8 mq	9,37	5,62
30	Fino a 90 giorni	12,5	7,50
37	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie fino a 1 mq. Fino a 90 giorni	44.05	5.00
38	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq.	11,36	6,82
39	Fino a 90 giorni Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq.	12,5	7,50
	Fino a 90 giorni Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8 mq	15,62	9,37
40	Fino a 90 giorni	18,75	11,25
	Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio		
41	variabile fino ad 1 mq. Ogni 30 giorni Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio	5,51	3,31
42	variabile tra 1,01 mq e 5 mq. Ogni 30 giorni	6,06	3,64
43	Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile tra 5,01 mq e 8 mq. Ogni 30 giorni	9,09	5,45
44	Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile superiore a 8,01 mq. Ogni 30 giorni	12,12	7,27
	Eggesizione pubblicitario effettuata con etti circa tara una la characteria del control de		
45	Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza finoae 5 mq. Fino a 30 giorni	1,39	0,83
46	Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza tra 5 mq e 8 mq. Fino a 30 giorni	2,09	1,25
47	Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza oltre 8 mq. Fino a 30 giorni	2,78	1,67
			·
48	Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e		
40	fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati	82,64	49,58
•			<u>_</u>

49	Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili	41,32	24,79
50	Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito	3,45	2,07
51	Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per		
51	ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	10,33	6,20
52	pubblicità effettuata attraverso priezioni	3,8	2,28

Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminatala il canone dovuto in relazione alla tipologia di esposizione e superficie è maggiorato del

egoria speci<mark>ale</mark>

superfici inferiori a 1 mq. tra 1,01 mq. E 5 mq. superfici tra 5,01 mq. e 8 superficie

superiori a 8,01

PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa standard giornaliera	0,6
------------------------------	-----

		tariffa
1	Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per esposizioni da 1 a 10 giorni 0,18	€ 1,19
2	Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per esposizioni da 11 a 15 giorni 0,15	€ 1,49
3	Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per esposizioni da 16 a 20 giorni 0,14	€ 1,85
4	Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per esposizioni da 21 a 25 giorni 0,14	€ 2,31
5	Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per esposizioni da 26 a 30 giorni 0,13	€ 2,57

a)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti maggiori di 70 x 100	10%

b)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli	50%
----	---	-----

c)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli	50%

	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da formati da oltre 12	
٩)	fogli	100%

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), si applicano sull'importo del canone dovuto di cui al punto 2, precisando che le maggiorazioni di cui alle lettere c) e d) non sono cumulabili in quanto alternative tra loro e si applicano

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del

Tariffa annuale (permanente)		30,00
Tariffa giornaliera (temporanea)	€	0,60

Occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque	€ 1,50
effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione	ciasc
ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di	
telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete	uter

50 per scuna enza

OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

	Tipologia di occupazioni di suolo pubblico	Coefficient e tariffa annuale Categoria	Coefficiente tariffa giornaliera Categoria	tariffa annuale	tariffa
		unica	unica		giornaliera
1	Occupazione di qualsiasi natura del suolo	0,45	1,2	€ 13,50	€ 0,72
2	Occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi	0,25	1,2	€ 7,50	€ 0,72
3	Occupazioni di spazi sottostanti il suolo (calcolato su ¼ della tariffa standard) legge 160 art 829	0,12	0,3	€ 3,60	€ 0,18
4	occupazioni di soprassuolo per km lineare	4		€ 120,00	€ 0,00
5	Occupazioni di suolo realizzate con impianti per la distribuzione di carburante	0,45		€ 13,50	€ 0,00
6	occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	1,5			

per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe sono ridotte del 50%

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50%

per le occupazioni fino a 8 ore la tariffa è ridotta del 30%

per le occupazioni da 8 a 12 ore la tariffa è ridotta del 10%

Le occupazioni fino a 12 ore dalle ore 6,00 alle ore 18,00 e fino a 14 giorni la tariffa è ridotta del 36%

COMUNE DI FONTEVIVO PROVINCIA DI PARMA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di deliberazione di Consiglio avente per oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Il sottoscritto, responsabile di servizio, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Fontevivo, lì 22/03/2021

CALZOLARI ANGELA / INFOCERT SPA



COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

Fontevivo, lì 22/03/2021

Responsabile Settore Gestione Finanziaria e del Personale
CALZOLARI ANGELA / INFOCERT SPA



COMUNE DI FONTEVIVO PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 DEL 25/03/2021

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

- viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 29/03/2021 al 13/04/2021 ;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Fontevivo, lì 29/03/2021

L'addetto alla Pubblicazione
MENEGHELLO MICHELE

1

INFOCERT SPA

ALLEGATO 2 -TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI CAPO V

CANONE MERCATALE

La tariffa giornaliera è pari a €. 0,60 suddivisa nelle seguenti fasce orarie:dalle ore

- 00,00 alle ore 07,00 tariffa € 0,10
- dalle ore 07,00 alle ore 14,00 tariffa € 0,30
- dalle ore 14,00 alle ore 00,00 tariffa € 0,20

	Coefficienti moltiplicatori	Tariffa giornaliera mercato 07-14.00
		€. a mq.
Tariffa	0,65	0,20

E' stata esplicitata la tariffa mercato nella fascia 07-14.00, il procedimento vale anche nelle altre fasce.

L'importo del canone dovuto è ridotto del 40% per i titoli di posto fisso e del 30% per gli spuntisti.

Per gli spuntisti la superficie occupata è forfettariamente fissata in mq. 40.

	Ufficio Protocollo			
COMUNE DI FONTEVIVO	Аппо <i>ZI</i>			. Fasc
PROVINCIA DI PARMA	NIC	24 MAI		·
	N° 3533	UOR NACE	CC	RPA Au
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINAN	ZIARIA		ı	

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione: APPROVAZIONE Verbale n. 63
Data 23/03/2021
COCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Revisore Unico Dott. Andrea Dall'Argine

L'anno 2021 il giorno 23 del mese di marzo, l'Organo di revisione economico-finanziaria redige il presente verbale per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Richiamato l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede:

- al comma 1, lettera b) n. 7, che l'Organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali
- al comma 1, lettera b), n. 3, che l'Organo di Revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi;

Richiamato l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021 del c. d. canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione:

- 1) della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 2) del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
- 3) dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,
- 4) del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari,
- 5) del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Richiamati:

-l'art. 1, comma 821, della Legge n. 160/2019, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti con apposito regolamento, che il competente Consiglio deve adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997; -l'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019 il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato dal regolamento comunale;

Preso atto che:

-che il Comune di Fontevivo prevede, con decorrenza 1gennaio 2021, l'istituzione del nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, "le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali [...] nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1' gennaio dell'anno di riferimento";

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 13/1/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 13 del 18/1/2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali viene differito al 31/3/2021;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Considerato inoltre, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che il canone, in quanto sostitutivo di quelli precedentemente in vigore, dovrà assicurare un gettito almeno pari un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- le norme in materia di riscossione concernenti in particolare i tributi locali

ESPRIME

per quanto di competenza parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

L'organo di revisione economico-finanziaria

(Il Revisore Unico Doft. Andrea Dall'Argine)

COMUNE DI FONTEVIVO (Provincia di Parma)

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

del

Approvato con delibera di C.C. n.

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 5 – Autorizzazioni	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	5
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	6
Articolo 10 - Presupposto del canone	6
Articolo 11 - Soggetto passivo	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	7
Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio	7
Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone	8
Articolo 15 – Dichiarazione	8
Articolo 16 - Pagamento del canone	9
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione	9
Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	. 10
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	. 10
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari	.10
Articolo 21 – Riduzioni	. 11
Articolo 22 - Esenzioni	. 11
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	.12
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni	.12
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	.12
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette	.12
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	.12
Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni	.13
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo	.14
Articolo 29 - Riduzione del canone	.14
Articolo 30 - Esenzione dal canone	
Articolo 31 - Pagamento del canone	.15
Articolo 32 - Norme di rinvio	
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	. 15
Articolo 33 – Disposizioni generali	.15
Articolo 34 - Funzionario Responsabile	
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	.15
Articolo 36 - Occupazioni abusive	.16
Articolo 37 - Domanda di occupazione	.16
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o	
autorizzazione	
Articolo 39 - Obblighi del concessionario	
Articolo 40 - Durata dell'occupazione	.18

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione	18
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	18
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	18
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	18
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	19
Articolo 46 - Classificazione delle strade	19
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occup	azioni
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone	
Articolo 49 - Passi carrabili	20
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di	0.4
telecomunicazione	
Articolo 51 - Soggetto passivo	
Articolo 52 - Agevolazioni	
Articolo 53 - Esenzioni	
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	
Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva	
Articolo 57 - Rimborsi	
Articolo 58 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	
Articolo 59 - Attività di recupero	
CAPO V – CANONE MERCATALE	
Articolo 60 – Disposizioni generali	
Articolo 61 - Funzionario Responsabile	
Articolo 62 - Domanda di occupazione	
Articolo 63 - Criteri per la determinazione del canone	
Articolo 64 - Classificazione delle strade	
Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occup	~ =
Articolo 66 - Occupazioni abusive	
Articolo 67 - Soggetto passivo	
Articolo 67 - Soggetto passivo	
Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva	
Articolo 70 - Rimborsi	
Articolo 70 - Kiliborsi	
Articolo 71 - Indefinita - Maggiorazioni - Sanzioni Articolo 72 - Attività di recupero	
m ucoio 14 - muvita di 15cuptio	

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

- 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
- 3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche¹ e l'imposta comunale sulla pubblicità² non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
- 4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

4

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

- 1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 5 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

- 1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
- 2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo³.

5

- 2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
- 3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

- 1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
- 2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
- 3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

- 1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
- 2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
- 3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10 - Presupposto del canone

- 1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
- 2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11 - Soggetto passivo

- 1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
- 2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

- 1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici pari od inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
- 3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
- 4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
- 6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
- 8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

- 1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- 2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la

ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone

- 1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
- 2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- 3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
- 4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mg e 5 mg.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mg.
- 5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione è maggiorato del:
 - a) 100% per le esposizioni pubblicitarie inferiori a 5 mq.;
 - b) 66,67% per le esposizioni pubblicitarie comprese fra i 5 mq. e 8 mq.;
 - c) 48,81% per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8 mg;

Articolo 15 - Dichiarazione

- 1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
- 2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
- 3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la

- dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
- 4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 16 - Pagamento del canone

- 1. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità definite dalla normativa vigente.
- 2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
- 3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
- 4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per l'anno 2021 la scadenza viene fissata nel 30 giugno 2021.
- 5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
- 6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
- 7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 - Rimborsi e compensazione

- 1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
- 2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica entro 60 giorni l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
- 3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

- 1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
- 2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
- 3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del al 50 per cento;
- 4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
- 5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- 6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

- 1. Per la pubblicità effettua all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
- 2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
- 3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici pari od inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

Il canone è dovuto:

- 1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
- 2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili;
- 3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;
- 4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione di esso.

Articolo 21 - Riduzioni

- 1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

- 1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Fontevivo costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
- 2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
- 3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

- 1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
- 2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

- 2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
- 3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
- 7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
- 8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, nella misura di euro 26,00 per ciascuna commissione.

Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni

- 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
- 2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è unica per tutte le zone del territorio comunale, è quella stabilita dall'apposita deliberazione di Giunta Comunale.
- 3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni, e per esposizioni superiori, pari a ulteriori 5 giorni o multipli di esso.
- 4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), sono stabilite da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo

- 1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
- 2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
- 3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
- 4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 29 - Riduzione del canone

- 1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
- 2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 30 - Esenzione dal canone

- 1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Fontevivo e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 - Disposizioni generali

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
- 2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

- 3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
- 4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

- 1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
- 2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

- 1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 58 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

- 1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
- 2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
- 3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
- 4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
- 5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;

- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
- 6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
- 7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

- 1. La gestione tecnica ed amministrativa delle autorizzazioni e delle concessioni, nonché i relativi pareri spetta:
 - a) Al responsabile del servizio patrimonio
 - b) Al responsabile del servizio polizia locale
 - c) Al responsabile del servizio finanziario

Ad ognuno per gli aspetti di propria competenza in termini di viabilità, sicurezza, vigilanza e rilevanza contabile.

2. Qualunque parere o autorizzazione riguardante competenze di altri uffici dovrà essere fornito, se necessario, al momento dell'istruttoria o completamento della pratica.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

- 1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
- 2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

- 1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
- 2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

- 1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
- 2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

- 1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
- 2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

- 1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
- 2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019
- 2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
- 3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in una unica categoria.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

- 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
- 2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
- 3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

- 1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
- 2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni

- 3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, o spettacoli circensi, le superfici sono calcolate in ragione del 5 per cento dell'area occupata.
- 4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
- 6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
- 7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
- 8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
- 9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria prevista all'art. 831 della legge 160/2019. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente⁴. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 49 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

20

⁴ Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

- 3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
- 4. Il proprietario può richiedere autorizzazione di passo carrabile al Comune, che, tenuto conto delle esigenze di viabilità, può essere rilasciata da parte del Responsabile dell'Ufficio preposto (ai sensi dell'art. 22 del codice della strada). I riferimenti dell'autorizzazione dovranno essere riportati su apposito cartello segnaletico. La superficie massima autorizzabile è dimensionata in mq 10 (considerando una profondità di un metro lineare). Unitamente alla domanda di rilascio di autorizzazione e/o rinnovo dovrà essere versato un canone annuale da definirsi in sede di approvazione delle tariffe.
- 5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
- 6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. In caso di versamento del canone di cui al comma 5 non è previsto nessun rimborso.

Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

- 1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
- 2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
- 3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- 4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito da apposita deliberazione di Giunta Comunale.
- 5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
- 6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51 - Soggetto passivo

- 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall'occupante di fatto⁵.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

- a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte ad un quarto;
- b) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia il canone è ridotto del 50%;
- c) per le occupazioni temporanee di durata pari o superiore a quindici giorni il canone è ridotto del 50%;
- d) per le occupazioni relative al commercio, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti si applica riduzione del 50%;
- e) per le occupazioni temporanee fino a 8 ore si applica una riduzione del 30%, per le occupazioni da 8 a 12 ore una riduzione del 10%;
- f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive il canone è ridotto dell'80%;
- g) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi, il canone è ridotto del 90%;
- h) Tutte le agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano autonomamente e cumulativamente.

Articolo 53 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;

-

⁵ Si veda Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 maggio 2020, n. 8628.

- i) vasche biologiche;
- j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- m)le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile:
- o) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

- 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
- 4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità vigenti nel tempo.
- 5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.
- 6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

- 1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.
- 2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
- 3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1,

- comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
- 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57 - Rimborsi

- 1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
- 2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
- 3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 58 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

- 1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
- 2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
- 3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50%.
- 4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
- 5. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- 6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la gestione delle entrate.

Articolo 59 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.

_

⁶ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.

CAPO V - CANONE MERCATALE

Articolo 60 - Disposizioni generali

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
- 2. Per le modalità sullo svolgimento si rimanda al Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28.11.2016.

Articolo 61 - Funzionario Responsabile

- 1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi⁷.
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 62 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 60.

Articolo 63 - Criteri per la determinazione del canone

- 1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria, al coefficiente moltiplicatore di cui allegato 2 del presente Regolamento.
- 2. Per gli spuntisti la superficie occupata è forfettariamente fissata in 40 mq.
- 3. Il canone dovuto è ridotto del 40% per i titolari di posto fisso e del 30% per gli spuntisti.

Articolo 64 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in una unica categoria.

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria.

⁷ O ad altro ufficio, in funzione dell'organizzazione dell'ente, come ufficio Patrimonio, ufficio Commercio o Polizia Locale.

- 2. Il canone dovuto è ridotto del 40% per i titolari di posto fisso e del 30% per gli spuntisti.
- 3. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66 - Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 36 del presente Regolamento.

Articolo 67 - Soggetto passivo

- 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall'occupante di fatto.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68 - Versamento del canone

- 1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255.
- 5. Per le occupazioni degli spuntisti o in occasioni di fiere e mercati straordinari, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.
- 6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone di concessione possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 70 - Rimborsi

- 1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
- 2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
- 3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 71 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni

- 1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali
- 2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
- 3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50%.
- 4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
- 5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- 6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 72 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.